

# **Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca nella giurisprudenza**

## **Sommario:**

### **1. Profili generali**

### **2. Requisiti del corretto esercizio del diritto di cronaca**

#### **2.1. Verità della notizia e oneri per il giornalista.**

#### **2.2. Interesse pubblico**

#### **2.3. Continenza**

### **3. Casistica**

#### **3.1. Pubblicazione di un'intervista o di dichiarazioni altrui**

#### **3.2. Cronaca giudiziaria**

#### **3.3. Opera cinematografica**

#### **3.4. Pubblicazione di un'interrogazione o interpellanza parlamentare**

## **1. Profili generali**

L'evolversi della coscienza sociale e la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa pongono il problema di individuare il ruolo e i limiti dell'informazione potenzialmente lesiva dell'altrui reputazione, al fine di contemperare i diritti del singolo con l'esigenza della diffusione di notizie di interesse pubblico<sup>1</sup>.

La diffamazione a mezzo stampa rappresenta un'ipotesi di reato a tutela dell'altrui reputazione (artt. 595 e ss. c.p.), ma anche un illecito civile, che impone al responsabile del fatto l'obbligo di risarcire il danno<sup>2</sup>.

L'utilizzo della stampa per diffamare una persona rappresenta un'aggravante del reato di diffamazione (art. 595, comma III, c.p.).

D'altro canto, l'attività dei mass-media, se configura corretto esercizio del diritto di cronaca, può rappresentare un'esimente del reato di diffamazione e un motivo di non punibilità dei giornalisti, ai sensi dell'art. 21 cost<sup>3</sup>.

L'interesse della collettività ad essere informata su determinati fatti è considerato, quindi, prioritario rispetto alla necessità del singolo individuo di difendere la propria reputazione, ma non può essere del tutto libero e arbitrario.

In sintesi, se l'articolo diffamatorio è espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa, se, invece, l'articolo diffamatorio

---

<sup>1</sup> D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – internet)*, Giuffrè editore, 2006

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 595 c.p., chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Ai sensi dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948 n. 47, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

<sup>3</sup> In queste ipotesi, ricorre la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, che rende il fatto non punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p. (Cassazione penale, sez. V, 19 gennaio 2005, n. 7595 in *Giur. it.* 2005, 2360).

rappresenta esclusivamente un mezzo di lesione dell'altrui reputazione, il giornalista risponderà del reato di diffamazione nella forma aggravata.

Risulta fondamentale, pertanto, capire quando ricorre il corretto esercizio del diritto di cronaca e quando, invece, ricorre diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha indicato, in numerose pronunce, i requisiti e i limiti del diritto di cronaca, necessari per poter escludere la punibilità di cui all'art. 595 c.p.<sup>4</sup>. In particolare, il diritto di cronaca è considerato legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività e, comunque, rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza)<sup>5</sup>.

## **2. Requisiti del corretto esercizio del diritto di cronaca**

### **2.1. Verità della notizia e oneri per il giornalista.**

Nel diffondere una notizia il giornalista deve accertare, innanzitutto, la verità del fatto raccontato nell'articolo giornalistico.

Di regola, è richiesta la "verità oggettiva". Tuttavia, se il giornalista riesce a dimostrare la sua buona fede, può beneficiare della scriminante in esame anche in caso di "verità putativa".

La Corte di Cassazione sostiene, in particolare, che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l'involontarietà dell'errore, l'avvenuto controllo professionale della fonte e l'attendibilità della stessa, ritenendo non sufficiente il semplice affidamento in buona fede sulla fonte della notizia<sup>6</sup>. In presenza di tali presupposti, il giornalista non è punito e la scriminante viene comunque valutata a suo favore, ai sensi dell'art. 59, comma IV, c.p.

In linea generale, il giornalista è tenuto a verificare l'attendibilità della fonte e ad effettuare un accertamento sui fatti oggetto della notizia. In presenza di documenti ufficiali di una pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria della cui veridicità non può dubitarsi, l'attendibilità della fonte sussiste ed è sufficiente a scriminare il giornalista<sup>7</sup>. Negli altri casi, il giornalista è tenuto, invece, ad una particolare diligenza e ad esaminare, controllare e verificare il contenuto del suo articolo o servizio, al fine di vincere ogni ragionevole dubbio. In questo modo può non incorrere nella condanna per diffamazione a mezzo stampa, anche se poi i fatti non si rivelino veri<sup>8</sup>.

Nel settore della cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha affermato che la verità putativa deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo e non certo all'esito finale del relativo giudizio penale, avvenuto ad esempio anni dopo<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> La Cassazione si sofferma, inoltre, sulle ipotesi in cui ricorre il diritto di critica e il diritto di satira, sottolineando le affinità e le differenze con l'esercizio del diritto di cronaca.

<sup>5</sup> Questo filone giurisprudenziale trae origine dalla famosa pronuncia della Corte di Cassazione 18 ottobre 1984 n. 5259, anche detta "il decalogo del giornalista". Tra le altre, Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067, in *Diritto & Giustizia* 2007.

<sup>6</sup> Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271 in *Giust. civ. Mass. 2005, 2*; Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 36, 36*.

<sup>7</sup> Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271 in *Giust. civ. Mass. 2005, 2*.

<sup>8</sup> Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643 in *D&G - Dir. e giust. 2005, 22 94*.

<sup>9</sup> Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7506 in *Resp. civ. e prev. 2006, 11 1887*.

D'altro canto, la verità della notizia sussiste se i fatti sono attuali rispetto al momento di pubblicazione dell'articolo. Se, invece, la notizia riguarda un fatto risalente nel tempo, è necessario che il giornalista verifichi, nel momento della sua pubblicazione, se nel frattempo siano intervenute circostanze sopravvenute che ne modifichino i connotati. Di recente, la Cassazione ha stabilito che il cronista è tenuto a ricostruire l'intero e non sempre prevedibile percorso processuale di una vicenda giudiziaria. Omettere, ad esempio, che l'iter processuale si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato, precedentemente arrestato e accusato di gravi reati, comporta, infatti, l'inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l'esimente del diritto di cronaca<sup>10</sup>.

Aspetto rilevante per configurare l'elemento della verità è, pertanto, la completezza dei fatti riportati dal giornalista. La notizia non deve essere perciò travisata né possono essere omissi fatti rilevanti per tentare di indirizzare il giudizio del lettore<sup>11</sup>. La verità della notizia non è, ad esempio, configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, altri fatti strettamente ricollegabili ai primi siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti, tanto da mutare completamente il significato dell'articolo stesso<sup>12</sup>. La verità non si configura, altresì, quando il giornalista non si limita a riferire o commentare una determinata attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizza le informazioni giudiziarie per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, che portano a reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma ed indimostrata ricostruzione del cronista<sup>13</sup>.

Si precisa, infine, che la pubblicazione di un'intervista-rettifica della persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo di ristabilire prontamente la verità (ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47), non è sufficiente a scriminare il comportamento del giornalista con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria<sup>14</sup>.

## 2.2. Interesse pubblico

Altro requisito necessario per riconoscere il legittimo esercizio del diritto di cronaca è l'interesse pubblico che suscita un determinato fatto o la persona coinvolta nell'avvenimento riportato nell'articolo. Il diritto di cronaca giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire, infatti, alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività<sup>15</sup>.

In tema di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l'interesse pubblico a conoscere una dichiarazione resa nel processo e raccolta dal giornalista non proviene tanto dalla qualità della

---

<sup>10</sup> Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2008 n. 14062 in *www.legge-e-giustizia.it*; Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 in *Ced Cassazione 2005, RV232131*.

<sup>11</sup> Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass. 2006, 7-8*; Cassazione penale, sez. V, 14 febbraio 2005, n. 12859 in *Ced Cassazione 2005, RV231687*.

<sup>12</sup> Cassazione civile, sez. III, n. 11259 del 16 maggio 2007 in *www.legge-e-giustizia.it*.

<sup>13</sup> Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7333 in *Guida al diritto 2008, 14 81*.

<sup>14</sup> Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2002, n. 32364 in *Cass. pen. 2003, 2656*. Si segnala, altresì, il caso in cui la giurisprudenza ha riconosciuto legittimo esercizio del diritto di cronaca anche se erano stati divulgati dati e fatti non veri, perchè ritenuti superflui ed irrilevanti rispetto alla notizia principale (Cassazione penale, sez. V, 21 settembre 2005, n. 37463 in *CED Cass. pen. 2005, 232324*; Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2002, n. 15174 in *Cass. pen. 2003, 1899*).

<sup>15</sup> Cassazione penale, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067, in *Diritto & Giustizia 2007*.

persona che l'ha resa, quanto dall'interesse che l'opinione pubblica nutre nei confronti di quella vicenda giudiziaria<sup>16</sup>.

In particolare, nell'ipotesi di un procedimento penale coinvolgente magistrati in vicende corruttive, la Cassazione ha ravvisato l'interesse sociale alla diffusione della notizia, dando rilievo al tema della corretta amministrazione della giustizia e della stessa sua credibilità tra i consociati<sup>17</sup>.

Secondo la Cassazione civile, infine, l'interesse al racconto è ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma della categoria di soggetti ai quali la pubblicazione di stampa si indirizza<sup>18</sup>.

L'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica non può essere confusa, comunque, con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeuristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico<sup>19</sup>.

### 2.3. Continenza

La continenza rappresenta la correttezza formale del linguaggio e delle espressioni usate dal giornalista<sup>20</sup>.

La correttezza formale dell'esposizione non implica che la notizia debba essere riportata nella sua forma narrativa più elementare, dal momento che, soprattutto quando la divulgazione avviene per il tramite dei mass-media, deve considerarsi lecito che la notizia venga accompagnata da altre informazioni, sempre che non siano immaginarie, ma utili alla migliore comprensione della notizia medesima da parte dei lettori, in quanto solo in tal modo il diritto di cronaca trova una sua valida giustificazione<sup>21</sup>.

La continenza non va apprezzata solo con riguardo allo specifico scontro verbale tra i soggetti coinvolti, ma anche in relazione al costume sociale e alle modalità espressive comunemente diffuse in un dato contesto o momento storico<sup>22</sup>.

Ai fini della valutazione della continenza, che onera il giornalista ad una presentazione misurata della notizia, la giurisprudenza dà autonomo rilievo al titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo<sup>23</sup>.

La continenza espositiva va rapportata, inoltre, alla oggettiva verità o meno dei fatti attribuiti alla persona offesa. E' lecito, pertanto, riferire o commentare una notizia con termini anche particolarmente severi ed aspri, quando questi siano comunque adeguati a rendere al lettore l'idea

---

<sup>16</sup> Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2008 n. 6041 in *www.legge-e-giustizia.it*

<sup>17</sup> Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 36, 36.*

<sup>18</sup> Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20140 in *Giust. civ. Mass. 2005, 7/8.*

<sup>19</sup> Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto (Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2007, n. 46295, in *CED Cass. pen. 2008, 238290*).

<sup>20</sup> Parte della giurisprudenza la intende anche dal punto di vista sostanziale, nel senso che il giornalista è tenuto ad informare esclusivamente su ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2066 in *Giust. civ. Mass. 2002, 230*).

<sup>21</sup> Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in *Giust. civ. Mass. 2006, 4.*

<sup>22</sup> Cassazione penale, sez. V, 13 febbraio 2002, n. 8692 in *D&G - Dir. e Giust. 2002, f. 19, 75.*

<sup>23</sup> Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455 in *Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8.*

della gravità di un fatto realmente accaduto, specie nell'ipotesi in cui questo presenti profili di rilevante interesse pubblico<sup>24</sup>.

Diversamente, anche se il fatto riferito è vero, il giornalista può essere condannato per diffamazione a mezzo stampa, se la sua esposizione avviene in modo unilaterale, con riferimento ad altre vicende collegate ad esso arbitrariamente e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, tanto da travalicare lo stesso scopo informativo<sup>25</sup>.

### 3. Casistica

#### 3.1. Pubblicazione di un'intervista o di dichiarazioni altrui

La materia della pubblicazione di un'intervista dal contenuto diffamatorio e dell'eventuale responsabilità dell'intervistatore è un tema complesso ed affascinante.

Secondo la giurisprudenza tradizionale, il giornalista viene condannato per diffamazione a mezzo stampa, anche se le dichiarazioni del soggetto intervistato vengano riportate "alla lettera", qualora le stesse abbiano contenuto "oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione"<sup>26</sup>. Rimane, infatti, a carico del giornalista l'onere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite.

Con la divulgazione delle dichiarazioni altrui, il giornalista ne diviene in pratica "coautore sostanziale" e, quindi, per non risultare consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità delle dichiarazioni medesime e a verificare che non difetti il requisito della continenza e che le affermazioni altrui non scadano in insulti o in espressioni gratuite, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie. Ne consegue che la condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca per il solo fatto che il giornalista abbia riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi, senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento<sup>27</sup>.

La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evidenziare le peculiarità della pubblicazione di un'intervista che portano, in determinate circostanze, a non condannare il giornalista, anche se lo stesso non abbia svolto indagini accurate sulla verità dei fatti dichiarati dall'intervistatore.

In tal senso, ricorre la scriminante del diritto di cronaca, se "il fatto in sé" dell'intervista abbia un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate<sup>28</sup>.

E' esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora "il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e

---

<sup>24</sup> Cassazione penale, sez. V, 20 aprile 2005, n. 19381 in *Riv. pen.* 2005, 954.

<sup>25</sup> Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 4.

<sup>26</sup> Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140 in *Foro it.* 2001, II, 629.

<sup>27</sup> Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 4 32.

<sup>28</sup> Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it).

giustificare l'esercizio del diritto di cronaca"<sup>29</sup>. Tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse pubblico ad essere informati del suo pensiero<sup>30</sup>.

Non ricorre, invece, la scriminante quando l'intervista non è divulgata come illustrazione fedele del pensiero dell'intervistato, ma venga utilizzata dal giornalista come occasione per esprimere sue personali opinioni<sup>31</sup>.

In caso di pubblicazione di un'intervista, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso, pertanto, sotto un duplice significato, potendo essere intesa sia come verità del fatto oggetto delle dichiarazioni, sia come verità dell'intervista come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito, pertanto, può non essere vero e ciò, tuttavia, non esclude che può essere vero che un soggetto lo racconti. Occorre, comunque, che la diffusione dell'intervista costituisca di per se stessa un fatto talmente rilevante nella vita pubblica, che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse<sup>32</sup>.

Poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione e quindi l'esatta rappresentazione del fatto percepito, è necessario però che il giornalista, in caso di intervista diffamatoria, metta bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto<sup>33</sup>.

In tale contesto, si è riconosciuto a favore del giornalista la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in presenza dei seguenti presupposti, parzialmente diversi rispetto a quanto richiesto per l'ordinaria attività giornalistica: 1. le dichiarazioni devono essere state effettivamente rese e venire correttamente riportate (verità del "fatto intervista"); 2. l'argomento trattato deve essere di rilievo quantomeno in un determinato settore (interesse pubblico); 3. le dichiarazioni devono essere state rilasciate da un personaggio pubblico qualificato nel settore nell'ambito del quale esse sono state rese, così come analoghe caratteristiche deve rivestire il soggetto nei cui confronti siano dirette le affermazioni potenzialmente offensive (criterio di proporzionalità); 4. il giornalista deve avere mantenuto una posizione di imparzialità limitandosi a rendere conoscibili le opinioni espresse<sup>34</sup>.

La verità sul fatto che il soggetto intervistato abbia effettivamente esposto le affermazioni in questione nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciute altre, idonee a mutare in maniera rilevante il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto od in parte rilevante<sup>35</sup>.

---

<sup>29</sup> Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass. 2006*, 7-8.

<sup>30</sup> Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140 in *Foro it. 2001, II*, 629. Il giornalista intervistatore non è, quindi, punibile laddove le dichiarazioni rese da un personaggio di alto rilievo creano di per sé la notizia e sono meritevoli di essere integralmente pubblicate in quanto soddisfano l'interesse della collettività all'informazione, protetto dall'art. 21 cost (Indagini preliminari Milano, 17 gennaio 2002 in *Foro ambrosiano 2002*, 170).

<sup>31</sup> Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236 in *D&G - Dir. e giust. 2005*, 34 95.

<sup>32</sup> Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in *www.legge-e-giustizia.it*; Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass. 2006*, 7-8.

<sup>33</sup> Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060 in *Giust. civ. Mass. 2002*, 1365.

<sup>34</sup> Ufficio Indagini Preliminari Milano 4 marzo 2003 in *Foro ambrosiano 2003*, 157.

<sup>35</sup> Cassazione Civile, sez. III, n. 23366 del 15 dicembre 2004 in *Diritto & Giustizia 2004*. Si rammenta, tuttavia, quella parte di giurisprudenza per cui il fatto dell'intervista non può esimere il giornalista dalla verifica dei presupposti della continenza formale, dell'interesse pubblico (che non si desume dall'intervista in sé) e della verità di quanto narrato dall'interessato (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *D&G - Dir. e giust. 2006*, 4 32).

L'autorevolezza della persona intervistata, valutata con tutte le circostanze del caso concreto, presume la c.d. verità putativa, che insieme agli altri presupposti scrimina la condotta del giornalista<sup>36</sup>.

La scriminante del diritto di cronaca si estende anche all'intervistato, quando le affermazioni riportate rispettino i limiti della scriminante in esame, costituiti dalla verità dei fatti, dalla continenza, dalla forma e dalla congruità di quanto riportato nella pubblicazione<sup>37</sup>.

Di recente, la Corte di Cassazione si è soffermata sul caso dell'intervista televisiva. I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di intervista devono essere, infatti, interpretati alla luce di quelle che sono le caratteristiche tecniche del mezzo attraverso il quale l'intervista viene diffusa. Quando si tratta, infatti, di notizie date in diretta e provenienti da una fonte che non sia stata "filtrata" (ed è certo il caso dell'intervista teletrasmessa), non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma, altresì, non si può pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che, al tempo stesso, viene fornita e diffusa, poiché il momento in cui il giornalista attinge dall'intervistato la notizia coincide con il momento in cui essa viene posta a disposizione dei telespettatori<sup>38</sup>. In questa ipotesi, al giornalista può essere richiesta al massimo un'attenzione *in eligendo*, atteso che, nella scelta del soggetto da intervistare, deve essere adottata una qualche cautela, che valga, sempre comunque entro i limiti del diritto-dovere di informare, a evitare di dare la parola a persone che prevedibilmente (ad esempio, per essere state in precedenza responsabili di *performance* diffamatorie) ne possano approfittare per commettere reati, non rispettando i limiti del diritto di cronaca o di critica<sup>39</sup>.

### 3.2. Cronaca giudiziaria

Nell'ipotesi di notizie attinenti ad una dichiarazione resa in sede giudiziaria, il giornalista si pone, secondo la giurisprudenza, quale semplice intermediario tra i fatti realmente accaduti nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica. Egli non è tenuto, infatti, a svolgere né specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato, pentito) né sulla verità delle dichiarazioni rilasciate in sede giudiziaria; altrimenti si pretenderebbe dal giornalista l'onere di svolgere indagini analoghe a quelle giudiziarie, impedendo di fatto o rendendo assolutamente disagevole l'attività di cronaca giudiziaria, dal momento che solo all'esito della sentenza definitiva risulta accertata la verità delle dichiarazioni rese.

Il requisito della verità va, pertanto, riferito semplicemente al fatto che sia stata effettivamente rilasciata quella dichiarazione in sede giudiziaria, con indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, se è necessario per fornire completezza di informazione al lettore.

Per l'applicazione della scriminante, è richiesto, tuttavia, che i concetti e le parole riportate siano rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente

---

<sup>36</sup> Di recente la Cassazione civile ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'autore della dichiarazione, oggettivamente diffamatoria, non fosse un capo di Stato, un leader politico o sindacale, o uno scienziato di indubbia fama, ma un personaggio imputato di reati anche gravissimi. Perché sorga l'interesse pubblico alla conoscenza della dichiarazione è sufficiente, infatti, afferma la Cassazione, "l'oggettiva notorietà del personaggio che rende la dichiarazione nonchè del soggetto cui la dichiarazione fa riferimento" (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in *www.legge-e-giustizia.it*). Vedi anche Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 36, 36*.

<sup>37</sup> Ufficio Indagini preliminari Milano 8 maggio 2003 in *Foro ambrosiano 2003, 313*.

<sup>38</sup> Cassazione penale, sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in *CED Cass. pen. 2008, 238872*.

<sup>39</sup> Cassazione penale, sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in *CED Cass. pen. 2008, 238872*.

attribuibile alla dichiarazione. Restano fermi gli altri requisiti dell'interesse pubblico e della continenza<sup>40</sup>.

Diverso è il caso in cui il cronista raccolga la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, e concernente ulteriori notizie su una determinata attività di indagine. In questa ipotesi il giornalista ha l'onere di verificare direttamente le informazioni di cui è venuto a conoscenza e di dimostrarne la pubblica rilevanza<sup>41</sup>.

E' interessante segnalare il caso di un giornalista che non è stato condannato, pur avendo riportato non solo le affermazioni rilasciate dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa, ma anche le valutazioni e gli apprezzamenti da costoro formulati sulla personalità di colui che, a seguito di attività di indagine, è stato identificato quale presunto responsabile del reato per il quale si procede<sup>42</sup>.

In un'altra ipotesi, la giurisprudenza ha posto l'attenzione sulla distinzione tra diritto di difesa e diritto di cronaca. Se, infatti, nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, la loro pubblicazione sulla stampa è consentita solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che, in assenza di dette condizioni, la pubblicità del dibattito non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della notizia, in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori<sup>43</sup>.

### 3.3. Opera cinematografica

“Non vi è ostacolo alcuno che impedisca all'autore di un film di esercitare attraverso di esso il diritto di cronaca”. Con queste affermazioni, il Tribunale di Roma ha scriminato la condotta di un autore cinematografico, coinvolto in un processo per diffamazione.

Quando l'opera cinematografica richiami il contenuto di atti e documenti dell'autorità giudiziaria, si rinvia, secondo la giurisprudenza capitolina, ai criteri interpretativi elaborati in tema di cronaca giudiziaria.

Sussiste il requisito della verità, pertanto, in caso di fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura.

Se l'autore dell'opera ha inteso utilizzare la versione filmica per narrare una vicenda non ancora giudizialmente definita con l'intento di ripercorrere un accertamento giudiziale ancora *in itinere*, occorre comunque che ciò sia ben chiaro e che la rielaborazione artistica non abbia comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati<sup>44</sup>. Non sempre, tuttavia, si ha una totale assimilazione della cinematografia alla stampa, dovendosi tener conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa della prima e che l'uso del mezzo cinematografico comporta alcune specifiche valutazioni.

La forza evocatrice delle immagini e la carica emotiva che suscitano nello spettatore impongono, diversamente dallo scritto, la necessità di analizzare l'intero contesto entro il quale il film si snoda;

---

<sup>40</sup> Cassazione civile, sez. III, n. 12358 del 24 maggio 2006 in *Giust. civ. Mass. 2006*, 5; Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2001, n. 43450 in *Cass. pen. 2003*, 135.

<sup>41</sup> Cassazione penale, sez. V, 19 novembre 2001 n. 41135, in *Riv. it. dir. e proc. pen. 2002*, 1462.

<sup>42</sup> Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 2004, n. 11920 in *D&G - Dir. e Giust. 2004*, f. 23, 102.

<sup>43</sup> Cassazione penale, sez. I, 15 novembre 2001, n. 4462 in *Cass. pen. 2003*, 901.

<sup>44</sup> Trib. Roma 3 maggio 2002 in *Giur. merito 2003*, 529.



sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi e sottolineature musicali<sup>45</sup>. Non rileva, altresì, la finalità di lucro dell'opera cinematografica, con cui si esercita il diritto di cronaca<sup>46</sup>.

### **3.4. Pubblicazione di un'interrogazione o interpellanza parlamentare**

Quanto alla possibilità per il giornalista di pubblicare il testo diffamatorio di un'interrogazione parlamentare, si riportano i passi di un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione civile, sentenza n. 15270 del 4 luglio 2006.

L'interrogazione parlamentare consiste, come è noto, nella domanda scritta di un parlamentare al Governo, tendente a conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie, o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato<sup>47</sup>. Trattasi, dunque, di un atto "ispettivo" la cui *ratio* è da rinvenire, come per lo più si ritiene, nel potere del Parlamento di conoscere, attraverso l'iniziativa del singolo parlamentare, determinati fatti, ai fini della tutela dell'interesse alla conservazione della normalità democratica nell'organizzazione del potere pubblico e all'efficienza della gestione pubblica. Essendo allora innegabile la rilevanza, nell'ordinamento pubblico, di un potere di tale genere, impedire al giornalista la pubblicazione di un'interrogazione significherebbe imporgli il silenzio su di un fatto che, in quanto espressione di quel potere, non può non essere d'interesse generale.

Per altro verso, i Regolamenti parlamentari prevedono che le interrogazioni, una volta superato il vaglio di ammissibilità ad opera del Presidente della Camera o del Senato, e da esso annunciate in aula, siano pubblicate nei resoconti sommari e nei resoconti stenografici. Sarebbe assolutamente paradossale, pertanto, che la pubblicazione di un'interrogazione, perfettamente legittima se compiuta in ambito parlamentare, non sia più tale al di fuori di esso, ossia in ambito giornalistico: quasi che i valori, alla cui tutela è rivolta l'interrogazione, appartengano al solo Parlamento, e non a tutti.

Per tali ragioni, si legge nella sentenza, deve ritenersi legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare il cui contenuto sia diffamatorio. Il requisito della verità del fatto è da intendersi rispettato solo se corrisponda al vero la riproduzione del testo dell'interrogazione medesima, integralmente o per riassunto, essendo priva di rilievo, agli stessi fini, l'eventuale falsità del suo contenuto.

Gli unici requisiti necessari nella particolare fattispecie sono, quindi, la verità del documento e non del suo contenuto, insieme a quello dell'interesse pubblico, non essendo, invece, richiesto quello della correttezza dell'esposizione.

Ciò detto, il giornalista è comunque tenuto a riprodurre il documento in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire al suo contenuto diffamatorio, abbandonando in questo modo la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto interrogazione<sup>48</sup>. Solo se il giornalista mostra di aderire al contenuto dell'interrogazione, dovrà provare, per andare esente da responsabilità, e secondo la regola generale

---

<sup>45</sup> Trib. Roma 10 maggio 2002 in *Dir. informatica* 2002, 821.

<sup>46</sup> Trib. Roma 26 marzo 2002 in *Dir. informatica* 2002, 818.

<sup>47</sup> Questa definizione è contenuta nell'art. 128, comma 2 del Regolamento della Camera del 1971 e nell'art. 145 del Regolamento del Senato.

<sup>48</sup> In tal senso, alcune sentenze hanno ravvisato la responsabilità del giornalista che, nel diffondere il contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, abbia ommesso la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, che aveva l'effetto di escludere la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata (Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 38246 in *D&G - Dir. e Giust.* 2003, f. 5, 103; Cassazione penale, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 13159, in *D&G - Dir. e Giust.* 2002, f. 22, 75).

che presiede all'esercizio del diritto di cronaca, la verità intrinseca del fatto riferito, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell'esposizione<sup>49</sup>.

Può verificarsi, inoltre, che il contenuto dell'interrogazione faccia chiaro riferimento ad un soggetto, indicando elementi precisi per la sua individuazione da parte degli esperti del settore, senza tuttavia nominarlo.

In questa ipotesi, non snatura il diritto di cronaca l'attività del giornalista che esplicita tale nominativo. In relazione all'indicazione del nominativo non espressamente enunciato nell'interrogazione, il giornalista deve, tuttavia, accertare la corrispondenza tra gli elementi soggettivi forniti nell'interrogazione ed il soggetto da lui individuato. In altri termini, il giornalista ancora una volta non risponde della verità dei fatti indicati nell'interrogazione parlamentare, ma ne risponde nei soli limiti in cui egli ha ritenuto che i fatti indicati nell'interrogazione si riferissero ad un determinato soggetto non esplicitato nell'interrogazione, mentre l'interrogazione non si riferiva a quel soggetto.

Se, invece, l'articolo relativo ad un'interrogazione parlamentare rende chiaro anche al lettore medio quello che già risulta chiaro agli esperti del settore, relativamente al contenuto di tale interrogazione e al nome del soggetto indicato, si resta sempre nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

Roma, 25 settembre 2008.

Valeria Falcone

---

<sup>49</sup> Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2004 n. 20783, in [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it); Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999, in *Resp. civ. e prev.* 2002, 1396.